



**CITTA' DI
ROMANO
DI
LOMBARDIA**

**REGOLAMENTO DEL
REGISTRO COMUNALE E
CONSULTA CITTADINA DELLE
ASSOCIAZIONI, DEI GRUPPI E
DELLE ORGANIZZAZIONI
NON PROFIT**



Approvato con Deliberazione del consiglio Comunale numero 30 del 28/07/2016



Sommario

TITOLO PRIMO: REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI, DEI GRUPPI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT.	3
Art.1 Istituzione del Registro comunale delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni non profit.	3
Art. 2 Iscrizione.....	4
Art. 3 Rinnovo	4
Art. 4 Cancellazione.....	5
Art. 5 Pubblicazione del Registro	5
TITOLO SECONDO: PARTECIPAZIONE.....	5
Art. 6 La Consulta delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni non profit.....	5
Art.7 Definizione	5
Art. 8 Finalità	5
Art. 9 Composizione della consulta	6
Art. 10 L'Assemblea Generale.....	6
Art. 11 Istituzione e prima convocazione	6
Art. 12 Convocazione	6
Art. 13 Validità delle adunanze e delle votazioni.....	7
Art. 14 Durata e decadenza della consulta	7
Art. 15 Il Gruppo di Coordinamento	7
Art. 16 Il Coordinatore.....	7
Art. 17 Le Commissioni	8
Art. 18 Modifiche al regolamento.	8
Art. 19 Riservatezza	8



TITOLO PRIMO: REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI, DEI GRUPPI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT.

Art.1 Istituzione del Registro comunale delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni non profit.

1. Il Comune di Romano di Lombardia, in attuazione dei principi enunciati dall'articolo 47 dello Statuto comunale, istituisce il "Registro comunale delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni non profit", di seguito chiamato "Registro".
2. Il Registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo e il mondo del non profit favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
3. Il Registro comprende:
 - ✓ ASSOCIAZIONI
 - a. Le associazioni generiche
 - b. Le organizzazioni di volontariato
 - c. Le associazioni di promozione culturale e sociale
 - d. Le associazioni di solidarietà familiare
 - e. Le associazioni sportive e dilettantistiche
 - ✓ GRUPPI
 - f. I gruppi informali
 - g. I comitati
 - ✓ ORGANIZZAZIONI NON PROFIT¹
 - h. Le fondazioni
 - i. Le cooperative sociali
 - j. Le ONG
 - k. Le onlus di opzione
4. Il Registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche in funzione dell'attività prevalente:
 - a. Attività culturali
 - b. Combattentistica e d'arma
 - c. Educazione e formazione
 - d. Pace, diritti umani e cooperazione internazionale
 - e. Sociale e sanitaria
 - f. Sport e tempo libero
 - g. Ambiente e territorio

¹ Per organizzazione non profit si intende qualsivoglia soggetto, anche privo di personalità giuridica, il cui statuto o atto costitutivo risponde ai requisiti elencati nell' art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 Iscrizione

1. Al Registro possono iscriversi le associazioni, i gruppi e le organizzazioni non profit in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - b. essere operanti nel territorio comunale;
 - c. essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di essere collettivo;
 - d. svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
 - e. Per le associazioni: essere dotate di un atto costitutivo, di codice fiscale e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro. Qualora le associazioni abbiano provveduto alla registrazione di detti documenti presso l'Agenzia delle Entrate e/o richiesto l'iscrizione ai registri sovracomunali sono tenute a darne comunicazione al fine di dare evidenza pubblica a questi ulteriori adempimenti;
 - f. Per i gruppi informali si richiede uno scritto di presentazione in cui si evincano le finalità, gli obiettivi, le azioni e i partecipanti;
 - g. avere sede in Romano di Lombardia oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali e/o provinciali;
 - h. svolgere da almeno sei mesi attività sul territorio comunale.
2. Non possono essere iscritti nel registro:
 - a. I partiti politici e le associazioni a questi comunque riconducibili o che facciano riferimento a gruppi che hanno partecipato ad una competizione elettorale;
 - b. Le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c. Le società cooperative, che non siano cooperative sociali.
3. La richiesta d'iscrizione è da presentare agli uffici dell'area Sociale, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona da esso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito di formale comunicazione del Responsabile dell'area sociale, previa verifica dei necessari requisiti.
4. Ogni associazione, gruppo od organizzazione non profit iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
5. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - a. Fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b. Una relazione datata e firmata dal legale rappresentante o da persona da esso delegata, sull'attività svolta sul territorio di Romano di Lombardia, almeno nell'ultimo anno. Per i gruppi informali si richiede uno scritto di presentazione di cui al punto 1. del presente articolo.

Art. 3 Rinnovo

1. L'ufficio competente, l'Ufficio Servizi Sociali, comunica entro il mese di gennaio, via e-mail o in forma cartacea, il termine e le modalità per provvedere al rinnovo.
2. Entro il 15 marzo di ogni biennio successivo alla prima costituzione, le associazioni, i gruppi e le organizzazioni non profit che intendono rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo la scheda di raccolta dati predisposta dall'ufficio competente.
3. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4 Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento del responsabile del Servizio competente, avviene:
 - a. su richiesta del legale rappresentante;
 - b. in caso di perdita accertata di uno dei requisiti di cui all'art.2;
 - c. in caso di mancato rinnovo entro i termini indicati all'art.3.
2. L'ufficio competente dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione, al gruppo o all'organizzazione non profit.

Art. 5 Pubblicazione del Registro

1. Il Registro è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno ed è consultabile in formato aperto sul portale istituzionale del Comune.

TITOLO SECONDO: PARTECIPAZIONE

Art. 6 La Consulta delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni non profit

1. Per favorire la partecipazione delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni non profit allo sviluppo del bene comune del territorio è istituita la "CONSULTA CITTADINA DELLE ASSOCIAZIONI, DEI GRUPPI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT".

Art.7 Definizione

1. La Consulta cittadina delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni non profit, di seguito denominata "Consulta", è un organismo territoriale di partecipazione, di consultazione, di rappresentanza delle realtà organizzative di Romano di Lombardia regolarmente iscritte al Registro, di cui al Titolo I del presente regolamento, aventi le seguenti finalità:
 - a. di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
 - b. di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, di promozione della memoria e della identità della Patria, della protezione dei diritti della persona, della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, del soccorso in caso di emergenza o calamità;
 - c. di carattere culturale, rientranti nell'area della tutela e della valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad esse connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, culturale ed educativa;
 - d. di promozione della pratica sportiva, delle attività motorie e sportivo-ricreative e agonistiche, sotto il profilo della funzione sociale, dell'educazione e della formazione della persona.

Art. 8 Finalità

1. Le finalità della consulta sono:
 - a. favorire la conoscenza delle realtà associative di Romano di Lombardia e promuovere la collaborazione fra di esse, anche attraverso la partecipazione comune a bandi pubblici;

- b. favorire una calendarizzazione condivisa degli eventi;
- c. individuare obiettivi comuni;
- d. ascoltare, interpretare e riportare i bisogni del territorio di Romano di Lombardia;
- e. essere organo collaborativo e propositivo per le amministrazioni comunali e contribuire alla realizzazione di progetti specifici;
- f. creare modalità informative circa finanziamenti, bandi, ecc. ecc.;
- g. consolidare i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, promuovendo iniziative che diffondano la cultura del volontariato;
- h. informare e sensibilizzare l'opinione pubblica per diffondere la cultura del volontariato;
- i. sostenere e supportare iniziative terze ritenute significative;
- j. proporre iniziative di formazione in ogni campo rivolte al miglioramento delle capacità e competenze dei volontari.

Art. 9 Composizione della consulta

1. La Consulta è composta da
 - a. Assemblea Generale
 - b. Gruppo di coordinamento
 - c. Coordinatore

Art. 10 L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale:
 - ✓ è l'organo di programmazione e di impulso;
 - ✓ è composta da un delegato per ciascuna delle realtà iscritte al Registro di cui al Titolo I;
 - ✓ elegge il Gruppo di Coordinamento composto da sette membri
 - ✓ istituisce le Commissioni di lavoro.
2. All'Assemblea Generale hanno diritto di partecipazione, con facoltà di intervento, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato e l'Assessore ai Servizi alla Persona. Possono essere invitati inoltre i rappresentanti di realtà del territorio esterne alla Consulta che, per i temi trattati in Assemblea, possano offrire il loro contributo al dibattito.

Art. 11 Istituzione e prima convocazione

1. L'istituzione della Consulta è contestuale alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento e la prima convocazione è effettuata dal Sindaco entro 60 giorni dall'esecutività della stessa.
2. Nella seduta di insediamento l'Assemblea Generale procede all'elezione dei membri del gruppo di coordinamento.

Art. 12 Convocazione

1. L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte l'anno, oppure ogni qual volta ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire:
 - a. per iniziativa del Coordinatore;
 - b. su richiesta motivata di almeno un decimo dei delegati alla Consulta, calcolato per arrotondamento aritmetico.

2. La convocazione è inviata ai membri della Consulta tramite posta elettronica o cartacea almeno dieci giorni prima della data della riunione, insieme all'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 13 Validità delle adunanze e delle votazioni

1. La riunione dell'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
2. In caso di questioni da mettere ai voti le decisioni da adottare devono riportare il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità verrà convocata dal Coordinatore, entro 15 giorni, una nuova riunione dell'Assemblea Generale con oggetto la sola messa al voto della questione. Qualora la seconda messa al voto della questione producesse una nuova parità il voto espresso dal Coordinatore avrà valore doppio.

Art. 14 Durata e decadenza della consulta

1. La Consulta è un organismo permanente e a durata illimitata, salvo diversa determinazione dell'Assemblea Generale.
2. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e volontario e non dà diritto alcuno a rimborsi comunque denominati.
3. I locali dove si riunisce la consulta possono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale o da una delle realtà della Consulta stessa.

Art. 15 Il Gruppo di Coordinamento

1. Il Gruppo di Coordinamento è eletto dall'Assemblea Generale nella sua seduta d'insediamento e dura in carica tre anni. E' composto da sette membri rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.
2. Un membro decade anticipatamente dal ruolo qualora l'associazione, il gruppo o organizzazione non profit da esso rappresentato, non risulti più iscritta al Registro di cui al Titolo I, o qualora si verificano tre assenze consecutive e non giustificate ai lavori del gruppo. L'Assemblea Generale provvede nel caso ad eleggere un membro sostituto che resterà in carica fino allo scadere dei tre anni di mandato dell'intero Gruppo.
3. Il Gruppo di Coordinamento individua al suo interno il Coordinatore e lo supporta nell'espletamento delle sue attività.
4. Al gruppo di coordinamento spettano i seguenti compiti:
 - a. Istruire, predisporre, ed approfondire tutti gli affari di competenza dell'Assemblea Generale;
 - b. Verificare annualmente la sussistenza dei requisiti richiesti per il rinnovo dell'iscrizione al Registro e provvedere a comunicare all'ufficio competente le eventuali variazioni.
 - c. Curare le attività delle Commissioni di lavoro e al bisogno attivare gruppi di lavoro temporanei su tematiche specifiche.

Art. 16 Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto dal Gruppo di Coordinamento tra i suoi membri. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Nel caso in cui il coordinatore non possa svolgere temporaneamente le sue funzioni è sostituito da un suo delegato indicato all'interno del gruppo di coordinamento.

2. Il Coordinatore decade anticipatamente dal ruolo qualora l'associazione, il gruppo o organizzazione non profit da esso rappresentato, non risulti più iscritta al Registro di cui al Titolo I, o qualora si verificano tre assenze consecutive e non giustificate ai lavori del gruppo. Il Gruppo di Coordinamento provvede nel caso ad eleggere un membro sostituto che resterà in carica fino allo scadere dei tre anni di mandato dell'intero Gruppo.
3. Il Coordinatore ha il compito di:
 - a. coordinare le attività della Consulta;
 - b. mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con le Istituzioni del territorio;
 - c. convocare e presiedere l'Assemblea Generale e il Gruppo di coordinamento;
 - d. farsi garante delle regole di partecipazione democratica dei componenti ai lavori dell'Assemblea Generale e della esecuzione delle decisioni che la stessa assume;
 - e. illustrare gli argomenti posti in discussione;
 - f. redigere i verbali delle assemblee e delle riunioni di coordinamento.

Art. 17 Le Commissioni

1. Al proprio interno l'Assemblea Generale individua Commissioni di lavoro o di studio su specifiche tematiche o iniziative da realizzare.
2. I membri dell'Assemblea Generale e/o i loro delegati, suddivisi per aree di interesse e competenza, formano le Commissioni di lavoro. Ogni associazione, gruppo, organizzazione non profit può partecipare ad una o più commissioni.
3. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare l'assessore o i consiglieri delegati competenti. Possono essere inoltre invitati i rappresentanti di realtà del territorio esterne alla consulta che, per i temi trattati, possano offrire il loro contributo.
4. Le commissioni esercitano ogni attribuzione che è espressamente delegata dall'Assemblea generale e dal Gruppo di Coordinamento.
5. In ogni commissione sarà presente un membro del gruppo di coordinamento.

Art. 18 Modifiche al regolamento.

1. Ogni proposta di modifica parziale o totale del presente Regolamento dovrà essere discussa ed approvata dall'Assemblea Generale con la presenza di almeno due terzi dei delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora non si raggiungesse il quorum indicato, in seconda convocazione le proposte di modifica sono approvate qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
2. Le proposte di modifica così approvate dovranno essere in seguito discusse ed approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 19 Riservatezza

1. I membri della Consulta sono obbligati ad osservare la massima riservatezza su tutte le informazioni e i dati di cui verranno a conoscenza nelle sedute della Consulta. I dati e le informazioni dovranno essere usati esclusivamente per le finalità previste dal presente Regolamento, nel rispetto del D.lgs.30 giugno 2003, n° 196.

